

SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2017



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

Nell'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Settembre, convocato per le ore 14:30, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Presente
APOSTOLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
BERTINI ISIDORO	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
CAPRA FABIO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
MATTINZOLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
PASINETTI RENATO	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RATTI ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
SCAGLIA DILETTA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

Il Consiglio Provinciale

Considerato quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto decreto (articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che la Provincia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del decreto sopracitato:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'articolo 24 del decreto n. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 la Provincia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto n. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto n. 175/2016, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (articolo 20, comma 2, del decreto n. 175/2016):
- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, del decreto n. 175/2016;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del decreto n. 175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 19 settembre 2017 del Dirigente del Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale Giacomo Pagani;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 19 settembre 2017 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 19 settembre 2017 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Benedetti, Pasinetti, Vivaldini e Zanardini), astenuti 3 (Bertini, Mattinzoli e Raineri);

d e l i b e r a

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Brescia alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - Società Alpe del Garda - Soc. Coop. Agricola;
 - Caseificio Sociale Valsabbino Soc. Coop. Agricola;

- CISSVA - Caseificio Sociale di Vallecamonica e del Sebino Soc. Coop. Agricola;
 - Cooperativa Valle di Bagolino Soc. Coop.;
 - CSMT Gestione S.c.a.r.l.;
 - Gal Garda Valsabbia S.c.a.r.l.;
 - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 2000 Soc. Cons. per Azioni - ISFOR 2000 S.C.P.A.;
 - Immobiliare Fiera di Brescia SPA.
3. Di incaricare i competenti uffici a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia.

Con successiva e separata votazione, favorevoli 13, contrari 4 (Benedetti, Pasinetti, Vivaldini e Zanardini), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO